



CITTA' DI VITTORIA

DETERMINA DEL SINDACO

Data 06.12.2021

Atto n° 11

Oggetto: Incarico alla Dott.ssa quale Portavoce del Comune di Vittoria.

Il Sindaco

Premesso che con propria determinazione n.04 del 08.11.2021 è stato attribuito alla Dott.ssa , l'incarico di "Portavoce" del Comune di Vittoria per mesi uno fino al 07.12.2021;

Richiamato l'art. 7 della L. 150/2000 di "Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni" ai sensi del quale "L'organo di vertice dell'amministrazione pubblica può essere coadiuvato da un portavoce, anche esterno all'amministrazione, con compiti di diretta collaborazione ai fini dei rapporti di carattere politico istituzionale con gli organi di informazione. Il portavoce, incaricato dal medesimo organo, non può, per tutta la durata del relativo incarico, esercitare attività nei settori radiotelevisivo, del giornalismo, della stampa e delle relazioni pubbliche. Al portavoce è attribuita una indennità determinata dall'organo di vertice nei limiti delle risorse disponibili appositamente iscritte in bilancio da ciascuna amministrazione per le medesime finalità";

Richiamato l'art. 127 della legge regionale 2/2002 che recepisce nella Regione Siciliana, tra le altre norme di legge, detto art. 7 della legge 150/2000 e s.m.i.;

Rilevato come, la Corte dei Conti, sezione Regionale di Controllo per il Veneto, con deliberazione n. 337/2014/PAR del 12 maggio 2017 ha avuto modo di chiarire che "... per l'incarico di portavoce, sulla base del tenore testuale della norma e del carattere fiduciario della funzione assegnata, si ritiene si possa aderire all'interpretazione secondo la quale (cfr. Sezione centrale del controllo di legittimità sugli atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato, deliberazione n. SCCLEG/19/2015/PREV) non operano i vincoli di cui al menzionato art. 7, comma 6, D.Lgs. 165/2001, ..." in considerazione del fatto che "La figura del portavoce, .., con "funzioni di comunicazione all'esterno delle decisioni politico-istituzionali assunte dall'Ente" (Sezioni riunite in speciale composizione, sentenza n. 24/2016/EL), risulta assimilabile agli incarichi c.d. di "staff", di cui all'art. 90 T.U.E.L. ("uffici posti alle dirette dipendenze del sindaco, del presidente della provincia, della giunta o degli assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge"), anche in coerenza con quanto chiarito dalla direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della funzione pubblica del 7 febbraio 2002, con la quale si afferma che "a differenza dell'ufficio stampa e dei suoi compiti istituzionali, la figura del portavoce, presente nelle amministrazioni complesse, sviluppa un'attività di relazioni con gli organi di informazione in stretto collegamento ed alle dipendenze del vertice "pro tempore" delle amministrazioni".

Rilevato, inoltre che la giurisprudenza contabile ha avuto modo di assimilare la figura di portavoce non tanto a forme di collaborazione autonoma o consulenza (così, Sez. contr. Lombardia,

deliberazione n. 111/2011/PAR, per la figura di “addetto stampa/portavoce”) quanto, piuttosto, agli incarichi di collaborazione diretta con gli organi di governo degli enti territoriali (Sez. contr. Campania, deliberazione n. 193/2012/PAR) con conseguente inapplicabilità dei vincoli di cui all’art. 6, comma 7, del D. L. 78/2010, configurandolo, invece, in un rapporto di lavoro a tempo determinato con un soggetto esterno alla PA, che dovrà soddisfare, analogamente ai rapporti ex art. 90 T.U.E.L. (rispetto ai quali vedi Sez. contr. Lombardia, deliberazione n. 292/2015/PAR e Sez. contr. Emilia Romagna, deliberazione n. 186/2014/PAR), i limiti di cui all’art. 9, comma 28, D.L. 78;

Ritenuto necessario ed indispensabile avvalersi di un soggetto qualificato che può essere individuato nella persona della dott.ssa , cui è già stato attribuito detto incarico per mesi uno a partire dal 8 novembre 2021 che è risultata dotata delle caratteristiche di affidabilità e competenza necessarie per tale incarico fiduciario;

Preso atto della disponibilità a svolgere l'incarico in argomento fino al permanere del mandato del Sindaco presso questo Comune di Vittoria a decorrere dall' 8 dicembre 2021 ed alle condizioni indicate nell'allegato schema di contratto;

DETERMINA

Per le motivazioni di cui in premessa:

1. Di conferire l'incarico di portavoce, nei termini di quanto indicato in premessa, alla dott.ssa nata a Vittoria il CF: .
2. Di stabilire che l'incarico avrà decorrenza dall' 8 dicembre 2021 e fino alla durata del mandato del Sindaco.
3. Di dare atto che la dott.ssa Sonia Iacono sarà inquadrata come “Istruttore Direttivo” di cat. “D” del Contratto Funzioni Locali.
4. Di dare atto che ai sensi dell’art. 7 della L.150/2000 il portavoce, incaricato dal medesimo organo, non può, per tutta la durata del relativo incarico, esercitare attività nei settori radiotelevisivo, del giornalismo, della stampa e delle relazioni pubbliche.
5. Di trasmettere il presente provvedimento alla Direzione Risorse Umane – Ufficio gestione economica del Personale per i provvedimenti di competenza.

IL SINDACO

F.TO On. Prof. Francesco Aiello

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

**Si attesta che la presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio del
Comune, dal 07.12.2021 AL 21.12.2021 e registrata al
n.....del registro pubblicazioni.**

Vittoria, li.....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO